



## DISTRETTO IDROGRAFICO DELLE ALPI ORIENTALI

DELIBERA N. 1

Seduta del 3 marzo 2016

OGGETTO: Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali (P.G.R.A.) in adempimento degli obblighi previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 23 febbraio 2010, n. 49 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE. Approvazione.

### IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" e in particolare la parte III del medesimo nonché l'articolo 170 comma 11, ai sensi del quale "*Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'articolo 175*" e l'art. 176, commi 2 e 3;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 recante "*Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente*" convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 che all'art. 1 comma 1 (che ha modificato il comma 2-bis dell'art.170 del d.lgs. 152/2006) ha previsto "*nelle more della costituzione dei distretti idrografici (...) e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa*" la proroga delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*" che all'art. 51 ha dettato nuove "*Norme in materia di Autorità di bacino*" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del d.lgs. 152/2006 e prevedendo che "*in fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della (...) legge le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che a tal fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto*"; tale norma, modificando il citato comma 2-bis dell'art. 170 del d.lgs. 152/2006 e il comma 2 dell'art. 1 della legge 13/2009, ha altresì previsto la proroga delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 "*fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 3 dell'art. 63 del d.lgs. 152/2006*" specificando che fino a tale data "*sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino (...) dal 30 aprile 2006*";

VISTA, quindi, la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante *“Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”*, istitutiva delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, nonché la successiva legge 7 agosto 1990, n. 253;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante *“Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige”* e s.m.i, nonché 22 marzo 1974, n. 381, recante *“Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche”*, in particolare l'art. 5 come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2015 recante *“indirizzi operativi inerenti la predisposizione della parte dei piani di gestione relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE”* ed in particolare il punto 11;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1989 recanti *“Costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Adige”* e *“Costituzione dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione”*;

VISTO l'art. 4 comma 1 lettera b) del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 ai sensi del quale *“ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE, nelle more della costituzione delle autorità di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (...) le autorità di bacino di rilievo nazionale, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e le regioni, ciascuna per la parte di territorio di propria competenza, provvedono all'adempimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49. Ai fini della predisposizione degli strumenti di pianificazione di cui al predetto decreto legislativo n. 49 del 2010 le autorità di bacino di rilievo nazionale svolgono la funzione di coordinamento nell'ambito del distretto idrografico di appartenenza”* e comma 3 secondo cui *“l'approvazione di atti di rilevanza distrettuale è effettuata dai comitati istituzionali e tecnici delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico a cui gli atti si riferiscono se non già rappresentate nei medesimi comitati”*;

VISTO il nuovo art. 63 comma 10 del d.lgs. 152/2006, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 221/2015, ai sensi del quale il piano di gestione del rischio di alluvioni di cui all'art. 7 della direttiva 2007/60/CE è considerato stralcio del piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65, al pari del piano di gestione delle acque, previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE;

VISTI, dunque, gli articoli 65 e 66 del d.lgs. 152/2006 relativi rispettivamente al piano di bacino distrettuale e alla relativa procedura di adozione e approvazione ed in particolare i commi 1 e 6 dell'art. 66 ai sensi del quale è previsto che *“i piani di bacino, prima della loro approvazione, sono sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) in sede statale, secondo la procedura prevista dalla parte II*

*del presente decreto (...). Conclusa la procedura di VAS, sulla base del giudizio di compatibilità ambientale espresso dall'Autorità competente, i piani di bacino sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con le modalità di cui all'art. 57 comma 1 (...)*”;

VISTA la parte seconda del d.lgs. 152/2006 ed in particolare gli articoli 11-18 relativi alla VAS;

VISTA la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

VISTO in particolare, l'art. 7 della citata direttiva, concernente i piani di gestione del rischio di alluvioni che prevede che *“Gli Stati Membri provvedono ad ultimare e pubblicare i piani di gestione del rischio di alluvioni entro il 22 dicembre 2015”*;

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante *“Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”*;

VISTO, in particolare, l'art. 7 del medesimo decreto, relativo al *“Piano di gestione del rischio di alluvioni”* che al comma 3 prevede che *“Sulla base delle mappe di cui all'art. 6: a) le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 predispongono, secondo le modalità e gli obiettivi definiti ai commi 2 e 4, piani di gestione, coordinati a livello di distretto idrografico (...); b) le regioni, in coordinamento tra loro, nonché con il Dipartimento nazionale della protezione civile, predispongono, ai sensi della normativa vigente e secondo quanto stabilito al comma 5, la parte dei piani di gestione per il distretto idrografico di riferimento relativa al sistema di allertamento, nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini della protezione civile (...). Detti piani sono predisposti nell'ambito delle attività di pianificazione di bacino di cui agli articoli 65, 66, 67, 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006”*;

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2015, recante *“Indirizzi operativi inerenti la predisposizione della parte dei piani di gestione relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE”*;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 1 del 23 dicembre 2013, con la quale il Comitato Istituzionale costituito ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 183/1989 e integrato da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico non già rappresentati nel medesimo Comitato (di seguito Comitato Istituzionale Integrato) ha preso atto delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni approvandole, ai soli fini dei successivi adempimenti comunitari;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 2 del 22 dicembre 2014, con la quale il Comitato Istituzionale Integrato ha preso atto, ai fini dei successivi adempimenti, del progetto di Piano di gestione del rischio di alluvioni (di seguito PGRA) del distretto idrografico delle Alpi Orientali;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 1 del 17 dicembre 2015, con la quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 66 del d.lgs. 152/2006, il PGRA del distretto idrografico delle Alpi Orientali e, tra l'altro, è stato individuato un cronoprogramma di azioni finalizzato all'approvazione definitiva del Piano ai sensi dell'art. 4 comma 3 del d.lgs. 219/2010 e al successivo Reporting alla Commissione Europea;

CONSIDERATO che si è svolto l'iter procedurale previsto dalle norme sopra richiamate e che, in particolare, sono stati tempestivamente posti in essere gli adempimenti volti a promuovere la partecipazione attiva di tutte le parti interessate, in coerenza con quanto previsto dall'art. 66, comma 7 del d. lgs 152/2006;

CONSIDERATA l'attività di coordinamento svolta dalle Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico e del fiume Adige nei confronti delle regioni comprese nel territorio distrettuale che ha portato alla individuazione di criteri generali di indirizzo valevoli per l'intero territorio distrettuale;

CONSIDERATO che il PGRA ai sensi dell'art. 66 comma 1 del d.lgs. 152/2006 è stato sottoposto a VAS in sede statale secondo la procedura prevista dalla parte seconda del medesimo decreto;

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente, reso di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, n. 247 del 20 novembre 2015, con il quale è stato espresso parere motivato positivo di compatibilità ambientale sul PGRA del distretto idrografico delle Alpi Orientali, sul relativo Rapporto Ambientale e sul Piano di Monitoraggio, con una serie di raccomandazioni, suggerimenti, condizioni e osservazioni; il decreto tiene conto del parere della Commissione Tecnica VIA-VAS n. 1853 del 4 agosto 2015 e del parere del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo prot. 23273 del 29 settembre 2015 che vengono riportati in allegato allo stesso;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 15 comma 2 del d.lgs. 152/2006 sulla base delle risultanze del parere motivato di compatibilità ambientale sono state individuate dall'Autorità di bacino e dalle Regioni, in qualità di Autorità procedenti, le opportune revisioni da apportare al Piano, come risulta dalla Dichiarazione di sintesi allegata;

CONSIDERATO che alcune UOM hanno carattere transfrontaliero, per cui sono state attivate le procedure previste dall'art. 32 del d.lgs n. 152/2006, con le corrispondenti azioni di coordinamento, nei confronti della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Slovenia e della Confederazione Elvetica;

VISTA la nota prot. 0001648/STA del 2.02.2016 con la quale il Ministero dell'Ambiente ha richiesto alle varie Autorità di bacino, nell'ambito dell'attività istruttoria sui Piani di gestione del rischio di alluvioni, di dettagliare, sulla base di apposita scheda, il collegamento tra le misure di protezione inserite nei Piani e gli interventi presenti nel data base ReNDIS, al fine di allegare tali schede alla documentazione istruttoria depositata agli atti del Comitato Istituzionale Integrato;

CONSIDERATO che il PGRA del distretto idrografico delle Alpi Orientali è stato approvato in linea tecnica, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del d.lgs. 219/2010, dai Comitati Tecnici delle Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico e del fiume Adige, in seduta congiunta e integrati dai rappresentanti delle regioni del distretto idrografico non già rappresentate nel medesimo Comitato, in diverse sedute ed è stato licenziato in data 10 dicembre 2015, unitamente alla Dichiarazione di sintesi sopra citata;

VISTO il PGRA del distretto idrografico delle Alpi Orientali, che risulta così articolato:

- N. 1 volumi: Relazione di Piano, comprensiva di:
  - ALLEGATO I: *Elementi tecnici di riferimento nell'impostazione del piano*
  - ALLEGATO II: *Piano di Gestione del Rischio Alluvioni della Provincia Autonoma di Trento*
  - ALLEGATO III: *Piano di Gestione del Rischio Alluvioni della Provincia Autonoma di Bolzano*
  - ALLEGATO IV (su supporto informatico): *Schede interventi (reporting)*
  - ALLEGATO V: *Tabelloni delle misure di piano*
- N. 3 volumi: Mappe di allagabilità e di rischio (ALLEGATO VI)
- N. 1 volumi costituito da:
  - ALLEGATO VII: *Rapporto ambientale*
  - ALLEGATO VIII: *Elementi di supporto alla VINCA*
  - ALLEGATO IX: *Dichiarazione di sintesi*

VISTE le deliberazioni della Regione del Veneto n. 1813 del 9 dicembre 2015 e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 2444 del 4 dicembre 2015 con le quali le suddette amministrazioni regionali hanno recepito il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali;

VISTE, altresì, le deliberazioni della Giunta della Provincia Autonoma di Trento n. 2209 del 3 dicembre 2015 e della Giunta della Provincia Autonoma di Bolzano n. 166 del 16 febbraio 2016 con le quali le suddette amministrazioni hanno approvato i rispettivi Piani di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) coordinati con il piano distrettuale;

VISTA la dichiarazione di sintesi elaborata dall'Autorità di bacino ai sensi dell'art.17 comma 1 lettera b) del d.lgs. 152/2006, tramite la quale le autorità ambientali e il pubblico consultato vengono

informati "del modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e di come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni" ovvero di come si provvederà a integrarle secondo le indicazioni, anche temporali, contenute nel parere motivato di VAS;

VISTO il verbale della seduta del 3 marzo 2016 di questo Comitato Istituzionale Integrato;

RITENUTO, sulla base delle premesse sopra riportate, di poter procedere ai sensi dell'art. 4 comma 3 del d.lgs 219/2010 alla definitiva approvazione del PGRA del distretto idrografico delle Alpi Orientali elaborato ai sensi dell'art. 7 della direttiva 2007/60/CE e dell'art. 7 comma 8 del d.lgs. 49/2010;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nn. 139 e 140 del 16 luglio 2015 con i quali è stato affidato, nelle more della nomina del nuovo Segretario Generale, all'Ing. Francesco Baruffi -Dirigente di coordinamento dell'Area Tecnica dell'Autorità di bacino dell'Alto Adriatico- e al Dott. Renato Angheben -Dirigente dell'Area Tecnica dell'Autorità di bacino dell'Adige- l'incarico di assicurare la correttezza degli adempimenti inerenti l'ordinaria amministrazione delle rispettive Autorità di bacino;

tutto ciò visto, considerato e ritenuto

## **DELIBERA**

**ARTICOLO 1** - Ai sensi dell'art. 4 comma 3 del d.lgs. 219/2010 è approvato il "Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali" (di seguito PGRA) predisposto ai sensi dell'art. 7 della direttiva 2007/60/CE e dell'art. 7 del d.lgs. 49/2010. Tale Piano è allegato, su supporto informatico, alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, al pari delle premesse.

**ARTICOLO 2** - Il PGRA risulta così articolato:

- N. 1 volumi: Relazione di Piano, comprensiva di:
  - ALLEGATO I: *Elementi tecnici di riferimento nell'impostazione del piano*
  - ALLEGATO II: *Piano di Gestione del Rischio Alluvioni della Provincia Autonoma di Trento*
  - ALLEGATO III: *Piano di Gestione del Rischio Alluvioni della Provincia Autonoma di Bolzano*
  - ALLEGATO IV (su supporto informatico): *Schede interventi (reporting)*
  - ALLEGATO V: *Tabelloni delle misure di piano*
- N. 3 volumi: Mappe di allagabilità e di rischio (ALLEGATO VI)
- N. 1 volumi costituito da:
  - ALLEGATO VII: *Rapporto ambientale*
  - ALLEGATO VIII: *Elementi di supporto alla VINCA*

**ARTICOLO 3** - A seguito dell'approvazione del PGRA di cui all'art. 1 della presente deliberazione si procederà all'invio alla Commissione Europea del Reporting sul Piano e si darà corso alla procedura di cui all'art. 57 comma 1 lettera a) punto 2 del d.lgs. 152/2006 e alla conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente competenti.

**ARTICOLO 4** - Il PGRA del distretto idrografico delle Alpi Orientali, approvato con la presente deliberazione, è pubblicato sul sito web del distretto idrografico delle Alpi Orientali e sui siti delle Regioni facenti parte del distretto medesimo.

**ARTICOLO 5** - Le Province Autonome di Trento e di Bolzano provvedono, per il proprio territorio e nell'ambito delle competenze ad esse spettanti, alle finalità del presente Piano, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

**ARTICOLO 6** - Il Piano di Gestione non costituisce automatica variante dei Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dei bacini componenti il Distretto Idrografico delle Alpi Orientali che continuano a costituire riferimento per gli strumenti urbanistici di pianificazione e gestione del territorio, nonché per la pianificazione di settore che consideri l'assetto idrogeologico del territorio.

**ARTICOLO 7** - Come previsto dalle misure di Piano, entro tre anni dalla pubblicazione dell'avviso di adozione nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2016, fatti salvi gli strumenti già predisposti nell'ambito della pianificazione di bacino in attuazione della normativa previgente, i Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dei bacini componenti il Distretto Idrografico delle Alpi Orientali si coordinano con i contenuti conoscitivi del Piano di Gestione e apportano, ove necessario, i conseguenti aggiornamenti.

**ARTICOLO 8** - Le modifiche dei Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dei bacini componenti il Distretto Idrografico delle Alpi Orientali costituiscono elementi di aggiornamento periodico della cartografia del Piano di Gestione laddove l'Autorità di bacino ne riscontri la coerenza tecnica.

Gli aggiornamenti del Piano di Gestione avvengono nel rispetto delle forme di pubblicità previste per le modifiche dei Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dei bacini componenti il Distretto Idrografico delle Alpi Orientali.

**ARTICOLO 9** - Gli enti territorialmente interessati, fatta salva la competenza delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, si conformano al Piano di Gestione anche predisponendo o adeguando, nella loro veste di organi di protezione civile, per quanto di competenza, i piani urgenti


di emergenza. Le mappe di allagabilità e del rischio di alluvioni elaborate nello scenario di elevata probabilità (30 anni) costituiscono elementi di utile riferimento per l'aggiornamento della pianificazione regionale, provinciale e comunale in materia di protezione civile.

Roma, 3 marzo 2016

IL DIRIGENTE INCARICATO  
dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,  
Piave, Brenta-Bacchiglione  
**Ing. Francesco Baruffi**



IL DIRIGENTE INCARICATO  
dell'Autorità di bacino del fiume Adige  
**Dott. Renato Angheben**



IL PRESIDENTE  
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALL'AMBIENTE, TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE

**Barbara Degani**  


La presente delibera consta di n. 8 pagine

*IN ALLEGATO: Piano di Gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico delle Alpi Orientali (in formato elettronico)*